SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. **261.**

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2003.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003.

Modifiche alla disciplina del Centro Tecnico, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria . . . . Pag. 17

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria . . . . Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Tarchini Guillermo Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 18

DECRETO 28 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Nuti Umberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione. Pag. 19

DECRETO 28 luglio 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Dolomiti», in comune di Valli del Pasubio, della società Norda S.p.a., in Milano . . . . Pag. 19

DECRETO 28 luglio 2003.

Rettifica della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Perla», in Monte San Savino . . . . Pag. 20

DECRETO 29 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Tre Fontane», in comune di Montefiorino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 20

DECRETO 29 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «San Daniele», in comune di Montefiorino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 giugno 2003.

Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. (Decreto n. 32534). Pag. 21

DECRETO 6 agosto 2003.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di Pisa, in rappresentanza della C.G.I.L. . . . . Pag. 23

DECRETO 14 agosto 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno . . . . Pag. 23

DECRETO 27 agosto 2003.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 24

DECRETO 29 agosto 2003.

Cancellazione di alcune cooperative dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione . . . . Pag. 24

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppe Mazzini», in Prato . . . . Pag. 27

DECRETO 1° settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unione autotrasportatori società cooperativa a r.l.», in Borore . . . . Pag. 27

DECRETO 2 settembre 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo . . . . Pag. 27

DECRETO 2 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 28

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Amici del Mediterraneo S.c.r.l.», in Chiusanico . . . . Pag. 29

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Tabia Flor S.r.l.», in Taggia . . . . Pag. 29

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Stella del mare a r.l.», in Sanremo . . . . Pag. 29

DECRETO 4 settembre 2003.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'O.S. C.I.S.L. di Reggio Calabria . Pag. 30

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 agosto 2003.

Riordino degli organismi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Pag. 30

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 settembre 2003.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» . . . . Pag. 32

DECRETO 5 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di calamità della siccità del periodo primavera-estate 2003 . . . . Pag. 36

DECRETO 8 settembre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola a I.G.T. e vini a base spumante per la regione Umbria; vini da tavola e vini a base spumante per la regione Piemonte; vini a I.G.T. per la regione Marche limitatamente alla provincia di Ascoli Piceno . . . . . . Pag. 36

Ministero delle attività produttive

DECRETO 1° agosto 2003.

Prog. n. 39/40/6068 - Bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con il nucleo industriale di Contursi «A», con la strada Fondo Valle Sele e con le zone termali - Consegna definitiva all'amministrazione comunale di Oliveto Citra . Pag. 37

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Muratore - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Democrazia e lavoro soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - PRA di L'Aquila . . . . Pag. 40

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 2 settembre 2003.

Revisione per il secondo semestre del 2003 della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e dell'energia elettrica approvvigionata nell'ambito servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 97/03) . . . . Pag. 40

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio per l'Area Aquilana. (Deliberazione n. 15/2003). . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma. (Deliberazione n. 26/2003) . . . . Pag. 46

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 1° agosto 2003.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino dalla data del 1° agosto 2003 fino alla data del 31 marzo 2004. Ente gestore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 361) . . . Pag. 53

Regione Calabria

DECRETO 6 agosto 2003.

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Leo» alla società «Vivere e Natura S.r.l.», in Carlopoli . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'11 settembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 56

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 56

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Potenza . . . . Pag. 57

Approvazione di modifiche allo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Pag. 58

Approvazione di modifiche statutarie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL). . . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Pietrasanta, Sessa Aurunca, Prato, Marcianise, Montalbano Jonico, Chieti, San Giovanni Teatino, Termoli e Casalincontrada . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive: Nuova composizione del Comitato istituito presso la Simest S.p.A. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi n. 227 del 24 maggio 1997, n. 394, del 29 luglio 1981, n. 304, del 20 ottobre 1990 e della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e all'art. 14 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991 . . . . Pag. 59

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione: Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di grave entità nel bacino del Piave . . . . Pag. 59

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2003). . . . . Pag. 60

Comunicato relativo alla disposizione 28 luglio 2003 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, recante: «Deliberazione del consiglio direttivo n. 7941 del 31 gennaio 2003, concernente il nuovo emblema dell'Istituto. (Disposizione n. 10002). (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003) . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151/L

LEGGE 19 agosto 2003, n. **260.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

03G0277

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2003. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

03A10391

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. **261.**

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: *a)* Direzione per la protezione della natura; *b)* Direzione per la qualità della vita; *c)* Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; *d)* Direzione per la salvaguardia ambientale; *e)* Direzione per la difesa del suolo; *f)* Direzione per i servizi interni del Ministero.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 2.

Direzione generale per la protezione della natura

1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

Art. 3.

Direzione generale per la qualità della vita

1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:

a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;

b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;

c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;

d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;

e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;

f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;

i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;

l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;

m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle *ex* estrattive minerarie;

n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;

o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 4.

Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:

a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;

c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

f) promozione della ricerca in campo ambientale;

g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;

h) educazione e formazione ambientale;

i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;

m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;

o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché attuazione dei relativi impegni e programmi.

Art. 5.

Direzione generale per la salvaguardia ambientale

1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:

a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;

c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;

f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;

h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;

i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;

l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

Art. 6.

Direzione generale per la difesa del suolo

1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;

b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;

d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;

g) coordinamento dei sistemi cartografici;

h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

Art. 7.

Direzione generale per i servizi interni del Ministero

1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;

b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;

f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

h) cerimoniale e onorificenze;

i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

Art. 8.

Organismi di supporto tecnico-scientifico

1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179;

c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:

a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

b) del Corpo forestale dello Stato;

c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;

d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

Art. 9.

Dotazione organica

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella *A*.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella *B*.

3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

Art. 10.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 338

TABELLA *A*
(art. 9, comma 1)

POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	62

TABELLA *B*
(art. 9, comma 2)

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Area A	52
B1	73
B2	161
B3	152
TOTALE AREA B	386
C1	232
C2	171
C3	87
TOTALE AREA C	490
TOTALE	928

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, (S.O.).

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.).

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2002, n. 172.

— La legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2002, n. 189.

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante: «Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).

— L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.) è il seguente:

«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge *23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l);*

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generate dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

— Gli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2002, n. 304, sono i seguenti:

«Art. 3 (*Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*). — 1. All'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.».

«Art. 4. *(Modifiche dell'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*. — 1. L'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

«Art. 36 *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)*. — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.».

«Art. 5 *(Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*. — 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 35 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, è il seguente:

«Art. 35 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

Note all'art. 2:

— L'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, (S.O.), è il seguente:

«Art. 3 *(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)*. — 1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale di cui all'art. 4, sentita la consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

— La legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale è stata ratificata la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1976, n. 49, (S.O.).

Nota all'art. 3.

— Gli articoli 21 e 22, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1994, n. 14, (S.O.), sono i seguenti:

«Art. 21 *(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).* — 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti».

«Art. 22 *(Osservatorio dei servizi idrici).* — 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Note all'art. 5.

— La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— Il regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. L 114 del 24 aprile 2001.

Note all'art. 6.

— L'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1989, n. 120, (S.O.), è il seguente:

«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera *a)*.

— L'art. 18, comma 2, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, è il seguente:

«2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa a nomina di commissari *ad acta*.».

— L'art. 19, comma 3, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, è il seguente:

«3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche».

— L'art. 20, comma 4, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, è il seguente:

«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Note all'art. 8:

— L'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, (S.O.), è il seguente:

«Art. 18 *(Riordino degli organismi collegiali)*. — 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali».

— L'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136, è il seguente:

«Art. 8 *(Ufficio per le relazioni con il pubblico)*. — 1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.».

— Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179, reca «Mobilità sostenibile nelle aree urbane».

— L'art. 19, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199, (S.O.) è il seguente:

«Art. 19 *(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)*. — 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato».

— L'art. 6, della citata legge 31 luglio 2002, n. 179, è il seguente:

«Art. 6 *(Programma strategico di comunicazione ambientale)*. — 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli àmbiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet.

4. Nell'àmbito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'art. 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'àmbito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Nota all'art. 10.

— L'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Nota all'art. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, (S.O.).

03G0285

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2003.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003), con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una ulteriore emissione di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi per il centenario della pubblicazione della rivista «Leonardo» e delle edizioni «Vallecchi»;

b) francobolli celebrativi dell'invenzione del telefono ad opera di Antonio Meucci.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 58

03A10329

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003.

Modifiche alla disciplina del Centro Tecnico, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2000, recante disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2001 che ha disciplinato l'articolazione interna della struttura, il personale ed il funzionamento del Centro Tecnico ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, che disciplina le modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano d'azione di e-government;

Visti gli articoli 26 e 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti rispettivamente disposizioni in materia di innovazione tecnologica e progetto «PC ai giovani»;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel quale è tra l'altro prevista l'istituzione del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003 con il quale, in attuazione della citata legge n. 3/2003, sono individuati i progetti di grande contenuto innovativo per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione, nonché i Ministri proponenti per ciascun progetto, con l'indicazione della ripartizione delle relative risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale, all'art. 22, sono individuate le attività istituzionali del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e previsto l'avvalimento, da parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche al fine del necessario coordinamento delle attività delle citate strutture;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 13 agosto 2002, relativo all'organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Considerato che la realizzazione dei progetti innovativi sia nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche che a favore del Paese, avuto riguardo alle disponibilità finanziarie provenienti dalle disposizioni legislative sopra richiamate, nonché al completamento del Piano di e-government di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, richiede una forte sinergia da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e del Centro Tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante «disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», è aggiunta la lettera seguente:

«*q)* provvede, sulla base delle direttive che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ritiene opportuno adottare, anche ai fini del coordinamento dell'attività del Centro e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, a:

assicurare l'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo dell'e-government ed alla formazione ICT nell'ambito delle regioni ed enti locali;

assicurare, qualora richiesto, il supporto tecnico al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per dare attuazione alle politiche da questo attivate e finanziate con legge o con le altre forme di finanziamento (fondi CIPE, UE, ecc.);

fornire assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per l'utilizzo dei fondi relativi alle politiche di innovazione.».

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* area innovazione per le regioni e gli enti locali, che assicura l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *q)*.».

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 1, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, recante «disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante «disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, all'art. 8, comma 6 e all'art. 9, comma 1, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999» sono aggiunte le seguenti «come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002»;

b) all'art. 5, comma 1, primo capoverso, la parola «tre» è sostituita con la parola «quattro».

Art. 4.

1. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«7. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in relazione alle attività che vedono il coinvolgimento delle specifiche professionalità presenti nel Centro Tecnico, provvede ad assegnare al medesimo un budget di spesa a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, da utilizzare nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili stabilite per le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002; il Centro Tecnico nell'ambito di tale budget avrà cura di emettere,

in esecuzione delle decisioni di spesa connesse ai progetti, i relativi impegni di spesa ed ordini di pagare da imputare ai pertinenti capitoli di bilancio del Centro di responsabilità "Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie" e di inoltrarli, come previsto per i centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria ai fini del controllo di regolarità amministrativo-contabile e della successiva trasmissione alla Banca d'Italia degli ordini di pagare debitamente validati.

8. Nel caso di mancanza del direttore del Centro Tecnico, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, il responsabile dell'area amministrazione e risorse umane provvederà alle attività di gestione delle risorse finanziarie assegnate al Centro per le spese di funzionamento, per quelle connesse con le iniziative progettuali di e-government nonché per quelle relative ai progetti di cui al comma precedente.».

Roma, 30 luglio 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 127

03A10334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3628 del 29 luglio 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale per la Calabria - Catanzaro, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria ubicato in via Demetrio Tripepi, 93 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3715 del 18 agosto 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale per la Calabria - Catanzaro, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale - Sezione staccata di Reggio Calabria, per i giorni 13 e 14 agosto 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria è accertato per i giorni 13 e 14 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A010300

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1504 del 28 luglio 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 91 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1522 del 18 agosto 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 13 e 14 agosto 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria è accertato per i giorni 13 e 14 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A010301

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Tarchini Guillermo Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Tarchini Guillermo Luis, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 9 maggio 1997 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) al sig. Tarchini Guillermo Luis, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 2 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Tarchini Guillermo Luis è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A10265

DECRETO 28 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Nuti Umberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Nuti Umberto, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, rilasciato nell'anno 1995 dall'American Board of Anesthesiology (New York) al dott. Nuti Umberto, cittadino italiano, nato a Bracciano (Roma) il 29 agosto 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A10264

DECRETO 28 luglio 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Dolomiti», in comune di Valli del Pasubio, della società Norda S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 24 marzo 1999, n. 3142-086 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza) con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 9 maggio 2003 con la quale la società Norda S.p.a, con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza), oltre all'indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 24 marzo 1999, n. 3142-086, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09944

DECRETO 28 luglio 2003.

Rettifica della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Perla», in Monte San Savino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale la società Santafiora S.r.l., titolare della concessione mineraria Santafiora sita nel comune di Monte San Savino (Arezzo), ha segnalato che nei decreti ministeriali 30 settembre 1970, n. 1117 e n. 1118 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Perla», ubicata nella sopra citata concessione, viene erroneamente indicato che detta acqua minerale sgorga della sorgente «Santafiora»;

Preso atto della nota datata 18 luglio 2003 con la quale la società Santafiora ha dichiarato che la sorgente dell'acqua minerale naturale «Perla» è stata sempre identificata con la denominazione di sorgente «Perla»;

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio;

Ritenuto necessario dover correggere l'errore materiale contenuto nei sopra citati decreti ministeriali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

La dizione «sorgente Santafiora» di cui ai decreti ministeriali 30 settembre 1970, n. 1117 e n. 1118 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Perla», deve intendersi «sorgente omonima».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09947

DECRETO 29 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Tre Fontane», in comune di Montefiorino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 settembre 2002 e le successive note integrative della società Sorgenti Xenia S.p.a., con sede in Milano, piazza del Duomo n. 17, concernenti la richiesta di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Tre Fontane» sgorgante dalle captazioni denominate «Sorgente Tre Fontane» e «Pozzo Tre Fontane» nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino sita nel comune di Montefiorino (Modena), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 9 dicembre 2002 e del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Tre Fontane» sgorgante dalle captazioni «Sorgente Tre Fontane» e «Pozzo Tre Fontane» nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino sita nel comune di Montefiorino (Modena).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 29 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09945

DECRETO 29 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «San Daniele», in comune di Montefiorino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 luglio 2002, integrata con nota del 22 ottobre 2002, con la quale la società Sorgenti Xenia S.p.a., con sede in Milano, piazza del Duomo n. 17, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente «San Daniele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino sita nel comune di Montefiorino (Modena), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 9 dicembre 2002 e del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «San Daniele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino, sita nel comune di Montefiorino (Modena).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 29 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2003.

Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. (Decreto n. 32534).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003, anche in deroga alla normativa vigente;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si è convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificamente prevedendo la possibililtà dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontarte eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonché anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;

Visto l'impegno di Governo, assunto dal già nominato Sottosegretario al lavoro, on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione del suddetto accordo del 2 maggio 2002, a seguito di risposta a specifica interrogazione parlamentare;

Vista la nota in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli della rete ferroviaria italiana, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al numero dei soci lavoratori dipendenti da cooperative portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

Vista la nota in data 31 dicembre 2002 del citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e sulla base del sopra citato accordo del 2 maggio 2002, si evidenzia la necessità che vengano emanati provvedimenti di concessione, anche senza soluzione di continuità, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore di pulizia operanti presso le Ferrovie dello Stato, che, avendo in corso di attuazione programmi di crisi aziendale e contratti di solidarietà hanno raggiunto i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall'art. 7 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988, nonché provvedimenti di ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilità dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;

Constatato che, dalle note sopra citate, risulta che la platea dei lavoratori interessati alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è di seicento unità e che la platea dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602, da ammettere ai trattamenti di CIGS e di mobilità, è di centocinquanta unità;

Ritenuto di poter autorizzare, rispondendo entrambe le fattispecie sopra illustrate alle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la concessione, anche senza soluzione di continuità, del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilità, in favore dei lavoratori e dei soci lavoratori delle aziende e delle cooperative sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002 citato in premessa, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative individuate dalla nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale cooperative portabagagli citata in premessa, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono

ammessi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per un numero massimo di 150 unità.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 13.000.000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 275

03A10345

DECRETO 6 agosto 2003.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di Pisa, in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto n. 99 del 23 maggio 2002 di ricostituzione del comitato I.N.P.S. di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota della C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Pisa del 28 aprile 2003, prot. in arrivo n. 11086 del 30 aprile 2003, con la quale viene chiesto di nominare rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. il sig. Draicchio Giovanni, a seguito delle dimissioni della sig.ra Palombini Lina;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS., non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto, la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il sig. Draicchio Giovanni è nominato membro del comitato I.N.P.S. di Pisa, in rappresentanza della C.G.LL. ed in sostituzione della sig.ra Palombini Lina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 6 agosto 2003

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

03A09962

DECRETO 14 agosto 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 deI 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni dell'avv. Rocco Vincenzo Martorano, rassegnate con comunicazione del 14 luglio 2003,

da componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;

Vista la lettera del 18 luglio 2003, con la quale la C.N.A. di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie dell'avv. Rocco Vincenzo Martorano, quale componente supplente della commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il sig. Filippo Di Rocca;

Decreta:

Il sig. Filippo Di Rocca, nato a Livorno il 1° dicembre 1974 residente in Livorno in via Bat-Yam n. 37, è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 c.p.c., componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione dell'avv. Rocco Vincenzo Martorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 14 agosto 2003

Il direttore provinciale: PASCARELLA

03A09961

DECRETO 27 agosto 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati da ispettori della Confederazione cooperative italiane, rispettivamente in data 25 ottobre 2002 e 30 ottobre 2002, alle società cooperative appresso indicate e l'ulteriore documentazione pervenuta a questa direzione in data 20 agosto 2003 da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle seguenti società cooperative:

1) soc. coop. «Il Coriandolo soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 22 febbraio 1994, iscritta al n. 5793 del registro società presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 2631;

2) soc. coop. «Agrigest 90 soc. coop.va a r.l.», con sede in Cersosimo (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Cannaviello in data 1° gennaio 1990, iscritta al n. 1325 del registro società presso il tribunale di Lagonegro (Potenza) - B.U.S.C. n. 2531.

Potenza, 27 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A10279

DECRETO 29 agosto 2003.

Cancellazione di alcune cooperative dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che le società cooperative di seguito indicate non hanno ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordine relativo al biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

N.	N. B.U.S.C.	DENOMINAZIONE	SEDE
1)	29/89360	AGR. Cantina rif fond.	Barile
2)	130/85359	S. Antolino	Melfi edilizia
3)	259/83150	Diana Lucina	Potenza edilizia
4)	529/99693	SILP sindacato IT/3	Potenza edilizia
5)	602/105461	Cinzia	Melfi edilizia
6)	663/119952	Il Faro	Melfi edilizia
7)	674/113824	Spinosa	Ruoti
8)	708/114791	Oleificio coop. di Montemurro	Montemurro
9)	806/124027	L'Ideale	Potenza edilizia
10)	821/124757	L'Avanti	Lavello
11)	845/128327	C.E.P.	Potenza
12)	1011/151392	Eureka 2000	Venosa
13)	1143/162554	Habitat Uno	Moliterno edilizia
14)	1166/165426	Miravalle	Viggiano edilizia
15)	1188/167147	San Vito	Tito
16)	1207/168434	Chez Nous	Banzi edilizia
17)	1253/171955	Braida	Laurenzana edilizia
18)	1433/189775	Un agri	Lavello
19)	1489/193524	Temparossa	Lagonegro edilizia
20)	1562/197268	C.A.B.E.T.	San Fele
21)	1607/200351	Futura Frusci	Avigliano
22)	1649/204619	Orione	Potenza edilizia
23)	1739/210273	Arete	Potenza edilizia
24)	1774/214379	S.C.E.C	Calvello
25)	1909/219919	Castel Fagosa	Castelluccio inf.
26)	1924/221241	Lucana ovini	Avigliano
27)	1992/227770	Nuova edilizia	Venosa
28)	2070/232221	La Lorica	Viggianello
29)	2103/235557	Agenzia Horatiana	Venosa
30)	2116/236630	Tessil 2 B	Banzi
31)	2144/237532	Spazio Ambiente	Roccanova
32)	2165/238644	Futuro Genzanese	Genzano di Lucania
33)	2303/246674	Informatica Service	Pietragalla
34)	2321/248035	Green Village	Banzi edilizia
35)	2324/248038	Futura 90	Potenza
36)	2343/248736	Le Frecce Lucane	Atella
37)	2344/248828	La Mongolfiera	Potenza
38)	2364/249711	3 D	Moliterno
39)	2419/252595	Ener System	Ruoti
40)	2446/254407	Ristor Service	Brienza

N.	N. B.U.S.C.	DENOMINAZIONE	SEDE
41)	2464/255788	Grafic In	Potenza
42)	2473/25 607	Europa	Lavello
43)	2522/260174	Salumificio Picernese	Picerno
44)	2540/261553	Nuova Domus	Potenza edilizia
45)	2601/266716	C.N.A. Servizi	Tolve
46)	2605/267074	Pro Pollino	San Severino Lucano
47)	2618/268159	S.I.C.E	Latronico
48)	2649/270054	Nuova Agricoltura Lucana	Palazzo S. Gervasio
49)	2659/271009	Residence l'Oasi	Baragiano
50)	2684/273351	Five Girls	Barile
51)	2702/279660	Parco Belvedere Agosto 96	Potenza edilizia
52)	2718/280498	I Briganti	Fardella
53)	2735/280611	Nuovo Inizio	Potenza
54)	2757/281425	La Quercia	Tito
55)	2761/281429	Bel Art Arredi Urbani	Sant'Angelo le Fratte
56)	2765/283940	Data Meno piccola S.C.	Potenza
57)	2793/286668	S.A.A.S. piccola S.C.	Latronico
58)	2799/286674	L'Oleandro piccola S.C.	Potenza
59)	2801/286676	Basilisco piccola S.C.	Lauria
60)	2818/290181	Sociale Don Orione	Lauria
61)	2822/290185	Coop. Serena	Avigliano edilizia
62)	2828/290811	Dorpa	Tito scalo
63)	2862/290845	La Campagnola pic S.C.	Rapolla
64)	2868/290851	Sociale Arcobaleno	Venosa
65)	2871/290854	Raparo Verde	S. Martino d'Agri
66)	2884/291256	Ital Servizi	Melfi
67)	2886/291258	Servizi Potenza piccola S.C.	Potenza
68)	2896/291268	Pasta Fresca Intaglietta piccola S.C.	Barile
69)	2909/291281	Acer Montis piccola S.C.	Filiano
70)	2920/291701	Sociale Villa del Benessere	Calvello
71)	2924/291705	Gaia piccola S.C.	Tito
72)	2925/291706	Piazza Liceo piccola S.C.	Potenza
73)	2946/291727	Agri Monte Pollino	S. Severino Lucano
74)	2949/187765	La Tris 81	Viggiano
75)	2950/245548	Euralat	Muro Lucano
76)	2951/253392	Poliservice	Ginestra
77)	2952/255363	Net Service	Montemilone
78)	2960/292543	Cidid piccola S.C.	Lauria
79)	2968/292551	Agro Tec 2000 piccola S.C.	San Fele
80)	2974/293087	F.lli Martinelli piccola S.C.	Potenza
81)	2975/293088	Agrivalle piccola S.C.	Tito
82)	2976/293089	Demar piccola S.C.	Tito
83)	2978/293091	La Pollinese piccola S.C.	S. Costantino Albanese
84)	2985/293098	Bierre Due piccola S.C.	Sant'Arcangelo
85)	2990/293103	Europa piccola S.C.	Senise
86)	2991/293104	Burgentina	Brienza

Art. 2.

Il prefetto di Potenza è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, via Molise, n. 2

Potenza, 29 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A10291

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppe Mazzini», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996 n. 687: Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Considerate le risultanze negative dell'ispezione ordinaria e il mancato deposito per due anni consecutivi del bilancio annuale di esercizio;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Giuseppe Mazzini», via Baldo Magini 16 - Prato, costituita per rogito notarile del dott. S. Balestri in data 16 maggio 1988, B.U.S.C. n. 5027, codice fiscale n. 01520040971.

Prato, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: IZZO

03A10271

DECRETO 1° settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unione autotrasportatori società cooperativa a r.l.», in Borore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto il verbale in data 30 novembre 1995 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Unione autotrasportatori società cooperativa a r.l.» con sede in Borore (Nuoro), ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, con la nomina di un liquidatore nella persona del dott. Giovanni Cappai;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 3 marzo 2003, dai quali si rileva che il liquidatore, dott. Cappai, non ha portato a termine le operazioni di liquidazione e risulta dal 28 ottobre 2000 dimissionario;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 30 aprile 2003;

Decreta:

Il dott. Andrea Mura, nato a Torino il 3 dicembre 1965, dottore commercialista, con studio in Macomer (Nuoro) via Sicilia, 3/a, è nominato liquidatore della società cooperativa «Unione autotrasportatori società cooperativa a r.l.» con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 4 febbraio 1974, repertorio n. 119751 per rogito notaio Bartolomeo Serra, in sostituzione del dott. Giovanni Cappai, dimissionario.

Nuoro, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A10229

DECRETO 2 settembre 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 25 agosto 2003 con la quale il sig. Albino Boreggio, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota n. 041 del 27 agosto 2003 con la quale la U.I.L. - Camera sindacale provinciale di Rovigo ha designato, in seno alla predetta commissione, in sostituzione del rappresentante dimissionario, il sig. Albino Boreggio quale membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Romagnolo Piergiuseppe, così

Decreta:

1) Il sig. Romagnolo Piergiuseppe è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Albino Boreggio, dimissionario.

2) Il suddetto componente durerà in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 2 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

03A10281

DECRETO 2 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Edil Cesi a r.l.» con sede in Nurri (Nuoro), costituita in data 29 giugno 1982, rogito notaio G. Cherchi, repertorio n. 3132, iscritta al n. 11058/82 del registro delle imprese di Nuoro. Busc n. 1153/194475.

2) società cooperativa «Taloro a r.l.» con sede in Ovodda (Nuoro), costituita in data 7 maggio 1986, rogito notaio A. Sau repertorio n. 101216, iscritta al n. 1988/86 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1324/223928.

3) società cooperativa sociale «Il Sorriso a r.l.» con sede in Villagrande (Nuoro), costituita in data 15 gennaio 1996, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 39849, iscritta al n. 117282/96 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1541/275065.

4) società cooperativa «L'Oasi a r.l.» con sede in Birori (Nuoro), costituita in data 17 settembre 1996, rogito notaio R. Cordopatri, repertorio n. 23319, iscritta al n. 68751/97 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1551/278815.

5) società cooperativa «Stocking a r.l.» con sede in Bolotana (Nuoro), costituita in data 8 aprile 1997, rogito notaio R. Cordopatri, repertorio n. 24314, iscritta al n. 76897/97 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1559/280458.

6) società cooperativa «Sos Aspros a r.l.» con sede in Montresta (Nuoro), costituita in data 23 aprile 1997, rogito notaio C. Passino, repertorio n. 165719, iscritta al n. 84438/97 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1562/280461.

7) società cooperativa «Iride a r.l.» con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 24 giugno 1997, rogito notaio R. Cordopatri, repertorio n. 24963, iscritta al n. 79134/97 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1569/280468.

8) società cooperativa «8 marzo a r.l.» con sede in Silanus (Nuoro), costituita in data 29 ottobre 1997, rogito notaio C. Passino, repertorio n. 167696, iscritta al n. 2872/98 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1586/280864.

9) società cooperativa «Recupero Edilizio Storico Rescoop a r.l.» con sede in Nuoro, costituita in data 27 maggio 1998, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 210898, iscritta al n. 11303/98 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1602/282836.

10) piccola società cooperativa «La Fornarina a r.l.» con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 11 maggio 1998, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 210364, iscritta al n. 11501/98 del registro delle imprese di Nuoro, Busc n. 1603/282837.

Nuoro, 2 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A010299

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Amici del Mediterraneo S.c.r.l.», in Chiusanico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 19 dicembre 2002 eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa «Amici del Mediterraneo s.c.r.l.» - via Vittorio Veneto n. 6 - Chiusanico (Imperia) emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Amici del Mediterraneo S.c.r.l.» con sede in Chiusanico (Imperia) costituita per rogito notaio Amadeo Franco, in data 17 marzo 1998, repertorio n. 94069, registro imprese n. 10670/1998, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

03A10274

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Tabia Flor S.r.l.», in Taggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 19 novembre 2002 eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa «Tabia Flor S.r.l.» - Regione Belsito 2 - Taggia (Imperia) emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Tabia Flor S.r.l.» con sede in Taggia (Imperia) costituita per rogito notaio Acquarone Antonio, in data 9 luglio 1982, repertorio n. 8711, registro imprese n. 3626, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

03A10275

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Stella del mare a r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 20 ottobre 2001 eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa «Stella del mare a r.l.» - corso Garibaldi n. 97 - Sanremo (Imperia) emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Stella del Mare a r.l.» con sede in Sanremo (Imperia) costituita per rogito notaio Amadeo Franco, in data 21 luglio 1998, repertorio n. 96545, registro imprese n. 15067/1998, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 3 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

03A10276

DECRETO 4 settembre 2003.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'O.S. C.I.S.L. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/95 del 1° febbraio 1995, di costituzione della commissione provinciale di conciliazione e quello successivo n. 05/98 del 27 febbraio 1998 con il quale il sig. Toscano Antonio è stato nominato componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che nel predetto decreto manca un componente supplente in rappresentanza dei lavoratori, in quanto non designato dall'organizzazione sindacale C.I.S.L.;

Vista la nota prot. n. 160 del 4 agosto 2003 con la quale il segretario generale dell'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Reggio Calabria designa, per la prima volta il componente supplente, nella persona del sig. - Spanò Francesco;

Decreta:

Il sig. Spanò Francesco, nato a Reggio Calabria il 1° febbraio 1958 ed ivi residente in via Nervesa n. 31, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 4 settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10272

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 agosto 2003.

Riordino degli organismi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stato disposto che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con decreto interministeriale sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione, già operanti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, concernente la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale è stato emanato il regolamento recante il riordino del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, con il quale è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti di

costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero delle comunicazioni i seguenti organismi tecnici e ad elevata specializzazione:

a) il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;

c) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 23 novembre 2001;

d) la consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001;

e) la commissione per la cura e la definizione degli atti e delle procedure relative al personale già appartenente all'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 18 ottobre 2001;

f) la commissione tecnica consultiva per l'accreditamento dei laboratori di prova, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e per il riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica di cui all'art. 8, comma 7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

g) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

h) il comitato tecnico per la designazione degli organismi notificati ai sensi della direttiva 1999/5/CE costituito con ordinanza del Segretario generale 21 dicembre 2000;

i) il gruppo di lavoro interministeriale per la sicurezza delle reti e per la tutela delle comunicazioni, istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno 21 settembre 1999;

l) il comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale del 21 novembre 2001, di cui all'art. 7 della convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni il 7 marzo 2001, approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2001;

m) la commissione tecnica paritetica istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle comunicazioni 6 ottobre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998);

n) l'unità organizzativa del *forum* internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2001 per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo del 30 giugno 2000»;

o) il comitato esecutivo interministeriale per la predisposizione del Piano nazionale di sviluppo della larga banda, istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 28 febbraio 2002;

p) la commissione per il programma di sviluppo del digitale terrestre costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 12 novembre 2001;

q) la commissione per l'approfondimento delle problematiche relative al settore della radiodiffusione e l'elaborazione di proposte costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 29 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A10328

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 2003.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1988, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», riconosciuto con decreto ministeriale del 21 dicembre 1988, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Martani» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera E) «impiego di alcuni termini specifici» - paragrafo 2 - lettera f) - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%:

allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Martani» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani».

Art. 1.

(Denominazione)

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» nelle seguenti tipologie: Rosso; Bianco; Trebbiano; Grechetto; Grechetto di Todi; Sangiovese anche riserva; Cabernet Sauvignon, anche riserva; Merlot, anche riserva; Sauvignon; Chardonnay; Riesling; Spumante; è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

(Vitigni ammessi)

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Sauvignon;

Chardonnay;

Riesling,

è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Martani» Trebbiano:

Trebbiano Toscano: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Grechetto e «Colli Martani» Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva:

Merlot: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

«Colli Martani» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Riesling:

Riesling: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Bianco:

Trebbiano Toscano: minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

«Colli Martani» Rosso:

Sangiovese: minimo 50%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

«Colli Martani» Spumante:

Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

Il vino «Colli Martani» Grechetto può essere designato con la sottodenominazione geografica «di Todi» qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel Comune di Todi indicata nel successivo art. 3.

Art. 3.

(Zona raccolta uve)

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Duterte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimità di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli, segue tale ferrovia in direzione nord-ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro. All'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a

sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero - Pesciano all'altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avigliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nordovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333.

Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la s.s. 79-bis. Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

(Condizioni ambientali e rese)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-600 m.l.m.) esclusi i terreni di fondovalle.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Grechetto; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sangiovese»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Merlot; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sauvignon»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Chardonnay; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Riesling; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Bianco e «Colli Martani» Spumante ed a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Rosso.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Colli Martani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

(Vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei Comuni di Assisi, Foligno, Marciano, Spello e Trevi.

Per il vino «Colli Martani» Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell'intero territorio del Comune di Todi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50 % per il Trebbiano;

11,00% per il Grechetto;

11,50% per il Grechetto di Todi;

11,00% per il Sangiovese;

11,50% per il Cabernet Sauvignon;

11,50% per il Merlot;

11,00% per il Sauvignon;

11,00% per lo Chardonnay;

10,50% per il Riesling;

10,50% per il Bianco;

11,00% per il Rosso;

10,50% per lo Spumante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino «Colli Martani». Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

È consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

È ammessa la pratica della dolcificazione.

Art.6.

(Caratteristiche vini al consumo)

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Martini» Trebbiano:

colore: giallo verdolino;

odore: leggermente vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato, caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Grechetto:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Martani» Grechetto di Todi:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli Martani» Sangiovese anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Riesling:

colore: giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli Martani» Rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Colli Martani» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

perlage: fine e persistente;

odore: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno. È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la regione, di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

(Riserva)

Il vino «Colli Martani» Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire da 31 ottobre dell'anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12,00% e venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

I vini «Colli Martani» Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia.

Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Art. 8.

(Abbigliamento)

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 lt., devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca e a fungo per lo spumante ad esclusione di quelle di capacità di 0,375 e 0,250 per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.

I vini a D.o.c. «Colli Martani» Spumante e tutte le tipologie con la specificazione «Riserva» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità non superiore a 3 lt.

Art. 9.

(Etichettatura)

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione.

03A10263

DECRETO 5 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di calamità della siccità del periodo primavera-estate 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1503/2003 della Commissione del 27 agosto 2003, concernente l'erogazione di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, di cui al regolamento (CE) n. 2342/1999 ed al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, a seguito della eccezionale siccità che ha determinato la carenza di foraggio indispensabile al mantenimento degli animali;

Visto il regolamento (CE) della Commissione, in corso di perfezionamento per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, concernente il pagamento di un anticipo dei contributi per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, a seguito della eccezionale siccità che ha causato la decurtazione dei raccolti nella corrente annata agraria;

Vista la documentazione tecnica pervenuta dall'Ufficio centrale di ecologia agraria con nota 4 settembre 2003, n. 1545/03, da cui risulta che nel periodo primaverile-estivo 2003 la carenza di precipitazioni piovose accompagnata da eccesso di caldo, ha determinato in tutto il territorio nazionale una persistente siccità decurtando le produzioni cerealicole e foraggere con ripercussioni particolarmente negative nel settore zootecnico;

Ritenuto di dichiarare lo stato di calamità naturale su tutto il territorio nazionale per effetto dei gravi danni prodotti dalla siccità del periodo primavera-estate 2003, ai soli fini degli anticipi e dei pagamenti nei settori delle carni bovine, ovine e caprine e dei cereali;

Decreta:

Articolo unico

Esclusivamente ai fini indicati nelle premesse, è dichiarato lo stato di calamità della siccità del periodo primavera-estate 2003, su tutto il territorio nazionale per effetto dei gravi danni ai settori cerealicolo e foraggero, con ripercussioni negative nel settore zootecnico.

Roma, 5 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10336

DECRETO 8 settembre 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola a I.G.T. e vini a base spumante per la regione Umbria; vini da tavola e vini a base spumante per la regione Piemonte; vini a I.G.T. per la regione Marche limitatamente alla provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Umbria, della regione Marche e della regione Piemonte, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette:

Considerato, altresì, che la regione Umbria e la regione Piemonte hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni nazionali;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche limitatamente alla provincia di Ascoli Piceno atte a dare vini a IGT Marche bianco, rosso e rosato;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Umbria atte a dare vini da tavola, vini a IGT e per le varietà indicate nell'allegato 1 atte a dare vini spumanti;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte atte a dare vini da tavola e per le varietà indicate nell'allegato 1 atte a dare vini spumanti.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Umbria.

Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto bianco, Chardonnay bianco.

Regione Piemonte.

Alba rossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera bianco, Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet francese, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Douxd'henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamai, Grignolino, Lambrusca di alessandria, Malvasia di casorzo, Malvasia di schiereno, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di bairo, Pelaverga, Pelaverga piccolo, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling Italico, Riesling, Ruchè, Sauvignon, Sangiovese, Silvaner Verde, Syrha, Timorasso, Traminer Aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

03A10335

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° agosto 2003.

Prog. n. 39/40/6068 - Bretella di collegamento dell'abitato di Contursi con il nucleo industriale di Contursi «A», con la strada Fondo Valle Sele e con le zone termali - Consegna definitiva all'amministrazione comunale di Oliveto Citra.

IL COMMISSARIO AD ACTA
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario ad Acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario ad Acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario ad Acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 15 settembre 1982 intercorsa tra il Ministro designato — Concedente — ed il Consorzio CO.INFRA. — Concessionario — con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del Nucleo industriale di Contursi;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 27 ottobre 1986 tra le medesime parti con il quale è stata affidata al Consorzio CO.INFRA. la realizzazione della bretella di collegamento dell'abitato di Oliveto Citra, con il nucleo industriale di Contursi «A», con la strada Fondo Valle Sele e con le zone termali;

Visto il decreto del Ministro designato in data 5 giugno 1987 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla strada in argomento;

Visti i decreti n. 669 del 16 settembre 1988, n. 230 del 3 maggio 1989 e n. 657 del 30 giugno 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono state approvate n. 3 perizie di varianti tecniche e suppletive;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 181 del 27 febbraio 1991 con il quale è stata approvata la quarta perizia di variante tecnica e suppletiva;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 190/GST/MICA del 28 ottobre 1994 con il quale è stata approvata la quinta perizia di variante tecnica e suppletiva;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 26 marzo 1996 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Consorzio CO.INFRA., con il quale è stata definita la vertenza instaurata dal Concessionario con domanda di arbitrato notificata in data 5 agosto 1994;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 71/GST/MICA del 26 marzo 1996 con il quale è stato approvato il citato atto di transazione nonché, a sanatoria, la perizia di variante tecnica e assestamento finale;

Visto il verbale in data 6 ottobre 1992 con il quale il Concessionario ha consegnato provvisoriamente all'amministrazione comunale di Oliveto Citra la bretella di collegamento dell'abitato di Oliveto Citra, con il nucleo industriale di Contursi «A», con la strada Fondo Valle Sele e con le zone termali di cui al progetto in argomento;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 19 luglio 1999 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 109/GST/MICA del 4 ottobre 2000;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 6 agosto 1999;

Vista la propria comunicazione n. 120 del 20 giugno 2003, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'amministrazione comunale di Oliveto Citra, la bretella di collegamento dell'abitato di Oliveto Citra, con il nucleo industriale di Contursi «A», con la strada Fondo Valle Sele e con le zone termali - Prog. n. 39/40/6068.

Art. 2.

L'amministrazione comunale di Oliveto Citra provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Oliveto Citra provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 6 ottobre 1992 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato, mediante raccomandata, a cura della struttura commissariale operativa, con sede presso l'Ufficio B5 - D.G.C.I.I. del M.A.P. di Salerno, al Ministero delle attività produttive ed all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 1° agosto 2003

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

03A10270

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Muratore - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Muratore - Soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Margherita di Savoia (Foggia) costituita in data 13 settembre 1973 con atto a rogito del notaio Dott. Nicolò Rizzo di Trinitapoli (Foggia), iscritta al registro delle società del tribunale di Foggia al n. 3027, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10278

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Democrazia e lavoro soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Democrazia e lavoro soc. coop. a r.l.» con sede in Napoli costituita in data 9 aprile 1979 con atto a rogito del notaio Dott. Tommaso Olivieri, registro società n. 1287, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Vitiello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 25 marzo 1947, con residenza in Castellammare di Stabia (Napoli), via Regina Margherita n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - PRA di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli delle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - PRA di L'Aquila dalle ore 14,30 alle ore 16,30 del giorno 14 agosto 2003.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di L'Aquila ha comunicato con nota prot. 1142 del 6 agosto 2003 la chiusura degli sportelli nelle ore pomeridiane del 14 agosto 2003 in considerazione della prevedibile assenza di clientela dovuta alla festività del Ferragosto.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 27 agosto 2003

p. *Il direttore regionale:* CRUCINIO

03A10068

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 settembre 2003.

Revisione per il secondo semestre del 2003 della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e dell'energia elettrica approvvigionata nell'ambito servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 97/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2003;

Premesso che l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorità definisca misure atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003;

Visto il documento per la consultazione approvato dall'Autorità in data 4 giugno 2003, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la consultazione 4 giugno 2003);

Considerato che:

che l'art. 30, comma 30.2, del Testo integrato prevede che i misuratori relativi ai punti di immissione delle unità di produzione devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse nei punti di immissione;

con la deliberazione n. 67/03 l'Autorità ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai

clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;

l'attuale articolazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del Testo integrato determina, in alcune situazioni specifiche di funzionamento del sistema elettrico nazionale, una bassa remunerazione in ore di alto carico effettivo e, viceversa, un'alta remunerazione in ore di basso carico effettivo;

durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2003, si sono ripetutamente verificate situazioni di emergenza del funzionamento del sistema elettrico nazionale dovute anche a rilevanti incrementi dei consumi;

l'art. 20, comma 20.1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03, prevede che entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predisponga e trasmetta all'Autorità, verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica; e che tale proposta deve essere formulata tenendo conto delle intervenute modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale e a parità di tariffe ai clienti finali;

con lettera in data 25 luglio 2003, prot. AD/P2003000202 (prot. Autorità n. 022461 del 1° agosto 2003), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 20, comma 20.1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03, ha trasmesso all'Autorità una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica (di seguito: proposta del Gestore della rete);

l'Autorità, nel documento per la consultazione 4 giugno 2003, ha rilevato l'opportunità di modificare, per il secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di energia elettrica al fine di adeguare, con riferimento a specifiche ore del predetto semestre, la remunerazione all'effettiva necessità di risorse di produzione nel rispetto del vincolo di invarianza tariffaria per i clienti finali; e che le relative procedure di consultazione hanno evidenziato consenso alle proposte formulate dall'Autorità in merito alla citata revisione delle fasce orarie;

Ritenuto che sia opportuno:

al fine di mantenere ed incrementare la sicurezza e l'efficienza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, adeguare, con riferimento a specifiche ore del secondo semestre 2003, la remunerazione della produzione di energia elettrica alla necessità di approvvigionamento delle risorse di produzione;

che l'adeguamento di cui al precedente alinea sia effettuato sulla base della proposta del Gestore della rete fatta eccezione per quanto indicato per il giorno 1° agosto 2003 e per quanto indicato per la remunerazione dell'energia elettrica equiparata a quella in fascia F3;

che detto adeguamento sia effettuato senza aggravio tariffario per i clienti finali;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;

1.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, limitatamente ai giorni dell'anno 2003 indicati nella tabella 1, alla regolazione delle partite economiche per la remunerazione dei produttori con riferimento all'energia elettrica immessa in rete:

a) e ceduta nell'ambito dello STOVE;

b) ed oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e delle cessioni all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato;

c) in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE.

Art. 2.

Revisione della remunerazione dell'energia elettrica prodotta e destinata al mercato vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento

2.1 Ciascun produttore, per l'energia elettrica di cui al precedente art. 1, comma 1.2, prodotta esclusivamente da unità di produzione dotate di misuratore orario, ha diritto alla remunerazione di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e di cui al Testo integrato ed a ricevere, se positiva ed applicando quanto previsto al successivo comma 2.5, ovvero ha l'obbligo a corrispondere, se negativa, la differenza tra:

a) la remunerazione derivante dall'applicazione di quanto indicato nella tabella 1;

b) la remunerazione derivante dall'applicazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato.

2.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 1, comma 1.2, lettera *b)*, relativamente a ciascun periodo temporale individuato nella tabella 1, il diagramma orario di immissione di suddetta energia elettrica è comunicato dai soggetti titolari delle unità di produzione responsabili della immissione in rete della medesima energia.

2.3 Entro il mese di gennaio 2004 ciascun produttore versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la differenza, se negativa, di cui al precedente comma 2.1.

2.4 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, corrisponde a ciascun produttore, se positiva ed applicando quanto previsto al successivo comma 2.5, la differenza di cui al precedente comma 2.1.

2.5 Qualora la somma delle differenze di cui al precedente comma 2.1 risulti positiva, la Cassa conguaglio per il settore elettrico riduce proporzionalmente quanto dovuto a ciascun produttore al fine di pervenire ad una somma nulla di tali differenze.

Art. 3.

Istituzione del conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003

3.1 È istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003.

3.2 Il Conto per la compensazione delle partite economiche tra produttori per il secondo semestre 2003 viene utilizzato per la compensazione delle partite economiche tra produttori in esito alla revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle modalità per la remunerazione dell'energia prodotta e destinata al mercato vincolato e immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento.

Art. 4.

Disposizione finale

4.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

TABELLA 1

Giorni del secondo semestre 2003 oggetto di revisione della remunerazione dell'energia elettrica prodotta	Remunerazione dell'energia elettrica
25, 26, 27 28, 29 agosto	equiparata a quella dei giorni feriali estivi di cui al titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990
4, 11, 18, 25 ottobre 8, 15, 22, 29 novembre 6, 13, 20 dicembre	equiparata a quella in fascia F3, tra le ore 08:00 e le ore 12:00 ed equiparata a quella in fascia F4 per le restanti ore
8, 24, 25, 26, 31 dicembre	equiparata a quella in fascia F4 in tutte le ore del giorno

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 2 settembre 2003

Il presidente: RANCI

03A10330

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio per l'Area Aquilana. (Deliberazione n. 15/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 riguardante le attribuzioni del Ministero medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata»;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG(2000) D/106079 dell'8 agosto 2000 relativa all'aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale, aiuto di Stato n. 173/2000;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, *c)* del Trattato C.E.;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG(2001) D/285219 del 18 gennaio 2001 relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare esplicativa del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 (S.O. n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001), relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287/2002) con la quale è stato approvato per 24.037 migliaia di euro il finanziamento degli investimenti relativi a contratto di programma di cui alla nota n. 3096 del 26 luglio 2002, con la quale i Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma, presentato dal Consorzio per l'Area Aquilana relativo ad un progetto di rilancio dell'Area Aquilana stessa che prevede la realizzazione di investimenti industriali e lo sviluppo di progetti di ricerca prevalentemente nel comparto dell'elettronica e nei comparti ad essa collegati da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area ricompresa nell'Obiettivo 2, rinviando alla definizione delle risultanze istruttorie l'assegnazione definitiva delle risorse;

Vista la nota n. 946104 del 24 febbraio 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di aver aggiornato le schede istruttorie relative alle iniziative comprese nella proposta di contratto di programma di cui sopra, richiedendo l'assegnazione definitiva delle risorse;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha espresso il suo assenso di massima sull'iniziativa proposta, riservandosi un maggior approfondimento sui progetti esecutivi al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi relativi a progetti già all'esame della stessa amministrazione;

Considerato che la regione Abruzzo, con propria deliberazione 14 maggio 2002, n. 275, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi sul proprio territorio;

Considerato che il contratto di programma proposto prevede la realizzazione di una serie di iniziative in ambito manifatturiero per la valorizzazione delle atti-

vità produttive dell'area aquilana, accompagnate da investimenti di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di rilanciare l'area industriale interessata;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio per l'Area Aquilana, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area compresa nell'Ob. 2 e non rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3. *c)* del Trattato C.E., prevalentemente nel comparto dell'elettronica e nei comparti collegati. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessivi 91.734,64 migliaia di euro saranno realizzati dalle undici società del Consorzio, come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera, e sono suddivisi come di seguito indicato:

	Migliaia di euro
Investimenti industriali	53.173,06
Progetti di ricerca	22.919,58
Investimenti di ricerca e sviluppo	14.701,40
Formazione ricercatori	940,60
TOTALE	91.734,64

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente:

Investimenti industriali:

15% ESL per le Piccole Imprese;

7,5% ESL per le Medie Imprese.

Progetti di ricerca e sviluppo (legge n. 46/1982 prevalenza precompetitivo):

industriale: 50% ESL oltre alla maggiorazione del 10% nel caso di PMI;

precompetitiva: 25% ESL oltre alla maggiorazione del 10% nel caso di PMI;

Progetti di ricerca e sviluppo (decreto legislativo n. 297/1999 prevalenza ricerca industriale):

industriale: 50% dell'investimento oltre alla maggiorazione del 10% se l'investimento è realizzato da PMI;

precompetitiva: 25% dell'investimento oltre alla maggiorazione del 10% se l'investimento è realizzato da PMI;

Formazione (decreto legislativo n. 297/1999): 50% ESL, oltre alla maggiorazione del 20% nel caso di PMI.

1.3. L'onere massimo a carico dello stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in 23.647,23 migliaia di euro. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo, a decorrere dal 2003.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti, sia di carattere industriale che relativi ai progetti di ricerca, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005.

1.6. Le iniziative dovranno assicurare a regime una nuova occupazione non inferiore a n. 243 nuovi addetti.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1. è approvato il finanziamento di 23.647,23 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver approfondito con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'analisi degli specifici progetti esecutivi, anche al fine di verificare che i relativi investimenti non siano già oggetto di agevolazione da parte di quest'ultimo Ministero.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 294

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO AREA AQUILANA

(importi in migliaia di euro)

Società	Regime D'aiuto	INVESTIMENTI				
		Spese Ricerca	Spese Sviluppo	Spese Formazione	Industrializzazione	TOTALE
Hi-Tech	L. 46/92	160,00	239,80			1.115,80
	L. 488/92				716,00	
Elital	L. 46/92	866,00	934,00			2.020,00
	L. 488/92				220,00	
Filmet Due	L. 46/92	1.170,00	1.330,00			17.200,00
	L. 488/92				14.700,00	
La Ites	L. 488/92				480,76	480,76
Maggioli	L. 297/99	3.497,00	2.148,00	320,00		5.965,00
Marconi	L. 297/99	12.573,25	4.299,00	414,00		17.286,25
Planet	L. 488/92				991,00	991,00
Ala	L. 488/92				33.620,00	33.620,00
All in One	L. 297/99	611,33	542,60	206,60		3.805,83
	L. 488/92				2.445,30	
Datamat	L. 46/82	3.292,00	4.958,00			8.250,00
NikeSoft	L. 297/99	750,00	250,00			1.000,00
TOTALI		**22.919,58**	**14.701,40**	**940,60**	**53.173,06**	**91.734,64**

Società	Regime D'aiuto	CONTRIBUTI				NUOVI OCCUPATI
		Ricerca e Sviluppo	Formazione	Industrializzazione	Totali	
Hi-Tech	L. 46/92	184,05			292,38	15
	L. 488/92			108,33		
Elital	L. 46/92	863,49			895,02	5
	L. 488/92			31,53		
Filmet Due	L. 46/92	1.141,14			2.243,64	38
	L. 488/92			1.102,50		
La Ites	L. 488/92			74,46	74,46	5
Maggioli	L. 297/99	2.285,50	160,00		2.445,50	35
Marconi	L. 297/99	7.361,37	207,00		7.568,37	33
Planet	L. 488/92			155,52	155,52	10
Ala	L. 488/92			5.427,81	5.427,81	56
All in One	L. 297/99	556,71	144,62		1.086,53	11
	L. 488/92			385,20		
Datamat	L. 46/82	2.920,50			2.920,50	30
NikeSoft	L. 297/99	537,50			537,50	5
TOTALE		**15.850,26**	**511,62**	**7.285,35**	**23.647,23**	**243,00**

03A10337

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma. (Deliberazione n. 26/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), recante disposizioni in materia di programmazione negoziata in agricoltura;

Visto l'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate presso il Ministero delle attività produttive nel quale confluiscono anche le risorse per il finanziamento delle agevolazioni a favore degli strumenti di programmazione negoziata e che richiama, tra l'altro, il processo di regionalizzazione in atto di tali strumenti;

Visto l'art. 61 della predetta legge finanziaria 2003, che, nell'istituire il Fondo per le aree sottoutilizzate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, demanda fra l'altro a questo Comitato il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione dei vari interventi;

Visto il successivo art. 66 della legge finanziaria 2003, che reca disposizioni concernenti il sostegno della filiera agroalimentare;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), recante la disciplina dei contratti di programma;

Vista la propria delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114/1997), recante la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 17 marzo 2000, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125/2000) recante disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata, che prevede tra l'altro, al punto 3, che una quota massima del 20% delle risorse rinvenienti a seguito di provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della delibera stessa concorrono alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività istruttorie, di supporto e di assistenza tecnica dei patti territoriali;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 che, nel riallocare ai sensi dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003 le risorse tra i due Fondi dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, ha fra l'altro destinato risorse aggiuntive, pari a 120 milioni di euro, al finanziamento dei patti territoriali o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno e all'interno di queste tra le regioni e le province autonome, accompagnando così, in maniera adeguata, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali;

Visto l'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata approvato da questo Comitato nella seduta del 4 aprile 2001;

Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, con la quale è stato, fra l'altro, assunto l'impegno di garantire l'immediata regionalizzazione dei patti territoriali in stretta connessione temporale con le decisioni di allocazione finanziaria di questo Comitato ed un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2001, già istruiti ma non ancora approvati;

Visto l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, in data 15 aprile 2003, tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale;

Considerata l'esigenza di assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate investite nei patti territoriali, anche alla luce dei risultati della prima ricerca valutativa sull'efficacia di tale strumento di intervento esaminata da questo Comitato nella seduta del 14 marzo 2003;

Ritenuto di dover disciplinare, in linea con quanto previsto nel citato accordo del 15 aprile 2003, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali e le modalità di coordinamento tra il Governo e le regioni e le province autonome per quanto concerne i contratti di programma;

Su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Delibera:

Patti territoriali.

1. Ogni regione e provincia autonoma assume la responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei patti territoriali di propria competenza secondo le modalità appresso indicate.

Ciascuna regione, anziché assumere direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive, può optare affinché quest'ultimo continui ad esercitare le medesime.

A decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione da parte di ciascuna regione e provincia autonoma con il Ministero delle attività produttive, secondo lo schema generalizzato di cui all'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante, saranno regolati:

la successione nei rapporti giuridici costituiti in capo al detto Ministero;

gli aspetti relativi agli effetti di carattere temporale e finanziario prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni e alle province autonome, con particolare riferimento a quanto specificamente previsto nel complemento di programmazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006;

le modalità con cui il Ministero delle attività produttive renderà disponibili le somme a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003 per le finalità di cui al successivo punto 6.

Le regioni e le province autonome, per i patti territoriali oggetto di trasferimento, si impegnano a subentrare nei rapporti giuridici esistenti con i soggetti responsabili, i soggetti convenzionati e i soggetti incaricati per l'assistenza tecnica, fermo restando che la finanza di patto deve intendersi comprensiva anche delle occorrenze necessarie per i compensi relativi alle attività di competenza dei detti soggetti.

A tale scopo si procederà al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni e alle province autonome al netto di eventuali pagamenti già effettuati, evidenziando altresì eventuali accantonamenti nella misura massima del 20%, di cui alla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, a valere su economie oggetto di rimodulazione.

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma opti per assumere direttamente le funzioni di gestione, la stessa è tenuta ad assicurare l'immissione dei dati da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero delle attività produttive.

Il Ministero delle attività produttive ovvero la regione o la provincia autonoma che abbia assunto direttamente le funzioni di gestione presentano al CIPE, entro il mese di dicembre di ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti di cui ai punti seguenti, nonché sullo stato di avanzamento dei patti, secondo uno schema comune che sarà predisposto dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con le regioni e le province autonome.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di programmazione negoziata in agricoltura, la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto avviene sulla base dei criteri di cui ai punti seguenti.

2. Ai fini della rimodulazione delle risorse all'interno dello stesso patto è stabilito quanto segue:

a) la rimodulazione delle risorse assegnate in precedenza dal CIPE che si rendono disponibili a seguito di revoca, rinuncia o per effetto di economie, è consentita salvo quanto previsto alla successiva lettera *b)*. Tale rimodulazione, nei casi in cui il Ministero delle attività produttive eserciti le funzioni di gestione, è soggetta al parere vincolante della regione o della provincia autonoma interessata;

b) per i patti territoriali approvati ai sensi della delibera di questo Comitato n. 29/1997 per i quali siano decorsi due anni dalla data del nulla osta per l'erogazione dei fondi rilasciato dall'Amministrazione centrale competente alla Cassa depositi e prestiti, ovvero, per i patti di 1ª generazione, dalla data del decreto di approvazione della singola iniziativa, la rimodulazione delle risorse, chiunque eserciti le funzioni di gestione, è consentita solo ove si verifichi almeno una delle due seguenti condizioni:

*b*1) raggiungimento di un livello di erogazione delle risorse pari ad almeno il 25% del finanziamento concesso a valere sui fondi assegnati in precedenza dal CIPE;

*b*2) raggiungimento di almeno il 50% di iniziative avviate, intendendosi per avviate, se iniziative imprenditoriali, quelle per le quali sia stato emesso almeno un titolo di spesa valido nei termini ordinariamente previsti dalla delibera di questo Comitato n. 69/2000 e, se interventi infrastrutturali, quelli per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori.

Quanto previsto dalla precedente lettera *b)* si applica a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Per i patti che non rispettino i requisiti di efficienza di cui alla precedente lettera *b)*, l'autorità amministrativa competente adotterà apposito provvedimento di definanziamento per gli importi resisi disponibili o che si renderanno disponibili per effetto dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia e per i quali siano decorsi i termini per l'eventuale impugnativa. Analogamente si procederà per tutte le revoche successive.

3. Le risorse resesi disponibili a seguito della procedura di definanziamento di cui al precedente punto 2, vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno dello stesso territorio regionale, secondo le seguenti modalità:

a) per il 60% direttamente dalle regioni e dalle province autonome, alle quali le risorse vengono allo scopo trasferite subito dopo il loro effettivo riversamento all'erario, per finanziare azioni di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi d'aiuto che prevedono agevolazioni alle imprese) a favore dei patti territoriali per i quali siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, lettera *b)*, ovvero, sulla base di indirizzi concertati con le autonomie locali, a favore di strumenti regionali di sviluppo locale che siano equivalenti, in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione territoriale degli interventi, assumendo ove opportuno come riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per l'occupazione.

Per strumento regionale di sviluppo locale equivalente si intende uno strumento:

fondato sul partenariato istituzionale e sociale attuato dai soggetti interessati tra quelli previsti dall'art. 8 del regolamento CE 1260/1999 e ispirato a principi di concentrazione territoriale;

che preveda l'individuazione di uno specifico e primario obiettivo di sviluppo locale coerente con le linee della programmazione regionale e che individui le attività e gli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, nonché le risorse e i tempi;

b) per il 40% dal Ministero delle attività produttive che le destinerà, d'intesa con le regioni e le province autonome, agli strumenti di cui alla precedente lettera *a)*, ovvero ad altri strumenti di programmazione negoziata e ad altri interventi territorialmente concentrati, ivi comprese le eventuali azioni di sistema.

4. Per le finalità di cui al precedente punto 3, lettera *a)*, ovvero per finanziare azioni di sistema, compresi i regimi di aiuto che saranno individuati nell'atto da sottoscriversi con le singole regioni e province autonome, è previsto dalla delibera CIPE n. 16/2003 un'assegnazione aggiuntiva al Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive, a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari a complessivi 120 milioni di euro da trasferire con sollecitudine alle regioni e province autonome da parte del predetto Ministero. Le percentuali di riparto sono quelle adottate in occasione delle precedenti ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate adottate con le delibere di questo Comitato numeri 84/2000, 138/2000, 36/2002 e 17/2003 e riportate nella tabella di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

5. Le regioni e le province autonome, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano, con il concorso delle parti economiche e sociali, a monitorare congiuntamente il processo di attuazione della regionalizzazione e dei criteri di selettività, valutandone assieme l'efficacia e gli eventuali correttivi. In particolare, le suddette parti, avvalendosi della necessaria assistenza tecnica ed utilizzando allo scopo le risorse destinate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con la propria delibera n. 17/2003, promuoveranno una seconda relazione valutativa sull'efficacia complessiva dei patti territoriali da presentare a questo Comitato entro la fine del 2004.

A tal fine sarà costituito un apposito Comitato di coordinamento che opererà in linea con l'esperienza maturata in occasione della prima ricerca valutativa sull'efficacia dei patti territoriali oggetto di esame, da parte di questo Comitato, nella seduta del 14 marzo 2003.

6. La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ma che non sono stati ancora approvati, sempre che risultino ancora in essere sulla base di una valutazione condivisa con le regioni interessate, è assicurata come segue:

nella misura massima di 94,121 milioni di euro, originariamente destinata al finanziamento delle infrastrutture degli stessi patti territoriali, di cui alla propria delibera CIPE n. 138/2000 e sue successive modificazioni, con conseguente variazione delle finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;

nella misura massima di 239 milioni di euro, a carico delle risorse derivanti dai provvedimenti di definanziamento dei patti da parte delle regioni interessate, integrabili dal Ministero delle attività produttive, per le residue necessità, a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003, secondo modalità da definire nella convenzione da sottoscrivere con le regioni o interessate di cui al precedente punto 1.

La copertura finanziaria delle infrastrutture dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999, dei patti agricoli, nonché degli undici patti di cui al capoverso precedente, in coerenza con il metodo già adottato da alcune regioni e ove non si sia già provveduto in tal senso, sempre che gli interventi siano concordemente valutati ancora in essere, è posta a carico delle risorse assegnate a ogni regione interessata con la delibera CIPE n. 17/2003, allegato 3, nella misura massima di 397 milioni di euro. La relativa ripartizione

su base regionale di tale onere è riportata nella tabella di cui all'allegato 3 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

A tale proposito, con l'atto di cui al precedente punto 1, le regioni e le province autonome assumono l'impegno alla copertura finanziaria delle infrastrutture che saranno espressamente individuate nell'atto stesso.

Contratti di programma.

7. Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata ed all'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 15 aprile 2003, le modalità operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei relativi procedimenti amministrativi, sono le seguenti.

Il Ministero delle attività produttive sottoscrive con le regioni apposito atto che prevede le procedure di acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell'ambito di una apposita conferenza di servizi.

Nel caso di contratti di programma che prevedono iniziative nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, deve essere acquisito anche il parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in forma scritta ovvero nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura.

7.1. *Domanda di accesso.*

La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni e alle province autonome interessate. Per l'attivazione delle fasi istruttorie, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti requisiti di ammissibilità:

fattibilità tecnica ed economica del piano progettuale (business plan);

valutazione del merito creditizio della proponente nonché del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata da primario istituto bancario;

presupposti di cantierabilità effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.

La domanda deve inoltre indicare:

l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste;

l'incremento occupazionale diretto.

7.2. *Modalità e termini della fase istruttoria.*

I Fase: Il Ministero delle attività produttive, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro 30 giorni dalla data della stessa presentazione, verifica la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti per il soggetto proponente e per il piano progettuale e ne dà comunicazione alle regioni, alle province autonome, alle eventuali amministrazioni centrali interessate e alla segreteria del CIPE. Ove gli interventi progettuali riguardino settori di intervento di competenza di altre amministrazioni centrali, il Ministero delle attività produttive acquisirà il loro parere scritto, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali.

Qualora gli interventi proposti riguardino i regimi di aiuto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (aiuto N729/A/2000, come modificato dall'aiuto N30/2002, e aiuto N729/B/2000), il Ministero delle attività produttive comunicherà le domande ammissibili nell'ambito della Conferenza di servizi per la programmazione negoziata in agricoltura, per l'acquisizione del parere di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa trasmissione dei necessari elementi progettuali.

II Fase: il Ministero delle attività produttive, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui alla I Fase, effettua l'istruttoria, accertando la validità tecnica ed economica del complessivo piano progettuale presentato, i requisiti essenziali di imprenditorialità del soggetto proponente e l'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti anche attraverso l'attestazione bancaria del merito creditizio.

Le regioni e le province autonome interessate dal piano proposto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero delle attività produttive circa la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, esprimono, nelle forme che saranno indicate nell'atto di cui al precedente punto 7, il proprio motivato parere sulla validità del piano progettuale proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e con i programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.

Entro il predetto termine le regioni e le province autonome interessate dichiarano altresì l'eventuale disponibilità al cofinanziamento delle agevolazioni richieste e ne stabiliscono l'ammontare.

Il Ministero delle attività produttive, trascorso il predetto termine di 60 giorni per l'acquisizione dei pareri delle regioni e delle province autonome interessate nonché delle amministrazioni centrali eventualmente competenti, conclude, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di accesso, gli accertamenti istruttori. Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, il Ministro delle attività produttive presenta al CIPE la proposta di contratto di programma per l'adozione della

relativa delibera di approvazione, tenendo conto delle priorità individuate dallo stesso Ministero, volte a garantire la massima efficacia della politica industriale.

III Fase: in caso di positiva valutazione da parte del CIPE, il soggetto proponente, presenta al Ministero delle attività produttive, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della relativa deliberazione, pena la revoca del finanziamento, la documentazione relativa al progetto esecutivo di attuazione del piano approvato, comprensiva della relazione bancaria sul medesimo progetto esecutivo.

Il Ministero delle attività produttive, entro 45 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo e sulla base della documentazione presentata, effettua l'istruttoria sugli investimenti verificando la sussistenza della effettiva cantierabilità e determinando le spese ammissibili, la loro articolazione temporale, gli eventuali elementi e condizioni contrattuali, l'ammontare delle agevolazioni concedibili e i relativi tempi di erogazione.

Gli esiti dell'istruttoria vengono comunicati al soggetto proponente unitamente, nel caso di esito positivo, allo schema di contratto, con l'assegnazione di un termine per la sua sottoscrizione, il Ministero delle attività produttive provvede alla notifica al CIPE ed alle regioni e alle province autonome interessate del contratto di programma stipulato.

Ove la regione o la provincia autonoma interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere inseriti negli appositi accordi di programma quadro «Sviluppo locale» stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi e relativi all'infrastrutturazione, e alle attività di formazione e di porre in essere altre iniziative, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, che possano risultare utili a favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'iniziativa privata. All'uopo, il Ministero delle attività produttive si coordina con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'accordo di programma quadro verrà sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso del «Progetto pilota di localizzazione» di cui alla propria delibera n. 16/2003 richiamata in premessa, dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.

7.3. Nello spirito della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione dell'intervento pubblico per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, il Ministro delle attività produttive, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente deliberazione, provvede con proprio decreto a fissare gli elementi e le modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata, nonché quanto necessario per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi.

Il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, può individuare, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa a questo Comitato.

8. Per le istanze di accesso alla contrattazione programmata presentate dopo la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di comunicazione, al soggetto proponente, del superamento della I fase di cui al precedente Punto 7.2.

9. Il Ministero delle attività produttive si impegna ad effettuare il monitoraggio completo dei contratti di programma in essere al fine di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti, proponendo, ove necessario, a questo Comitato la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.

10. I soggetti che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, abbiano presentato istanza per l'accesso al contratto di programma e per la quale non sia intervenuto alcun atto formale di accoglimento o di reiezione, debbono presentare al Ministero delle attività produttive conferma della validità dell'ipotesi progettuale avanzata.

Detta conferma deve essere corredata, a pena di decadenza dell'istanza medesima, degli elementi essenziali di cui alla presente deliberazione prodotti secondo le modalità stabilite dal sopraccitato decreto del Ministro delle attività produttive e dovrà pervenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto.

Per le parti non modificate dalla presente delibera resta in vigore la disciplina di cui alla delibera di questo Comitato del 25 febbraio 1994, richiamata in premessa.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 303

ALLEGATO 1

SCHEMA GENERALIZZATO DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONALIZZAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI

La convenzione, da stipularsi tra il Ministero delle attività produttive e le singole regioni o province autonome, dovrà regolamentare i rapporti tra le parti sia nel caso che la regione o provincia autonoma assuma direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive (MAP) sia nel caso in cui il Ministero continui ad esercitare la gestione per conto della regione o provincia autonoma.

Fermo restando che particolari aspetti potranno essere trattati in corso di stipula con la singola regione o provincia autonoma, la convenzione dovrà in ogni caso riguardare i seguenti punti:

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELLA REGIONE	GESTIONE IN "SERVICE" DA PARTE DEL MINISTERO
Regolamentazione dell'entrata in vigore;	Regolamentazione della durata e della facoltà di revoca della gestione in "Service" da parte della Regione o della Provincia autonoma;
Regolamentazione delle procedure di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa, con impegno del MAP a fornire assistenza al trasferimento;	Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle informazioni relative alle attività svolte;
Esplicita dichiarazione di subentro al MAP, da parte della singola Regione o Provincia autonoma, in tutti i rapporti giuridici in essere con soggetti terzi con identificazione e qualificazione degli stessi;	Esplicita dichiarazione di mantenimento in capo al MAP di tutti i rapporti giuridici in essere con soggetti terzi;
Regolamentazione degli obblighi di completa ed esauriente informazione sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate ed in corso, da parte del MAP, relative ai Patti oggetto della Convenzione e degli altri rapporti giuridici in essere;	
Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, con fissazione di un termine dalla data di sottoscrizione della convenzione;	Regolamentazione delle modalità di acquisizione del parere vincolante della Regione o della Provincia autonoma per l'autorizzazione alle rimodulazioni;
Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal definanziamento e delle modalità di definizione della destinazione di quelle di competenza del MAP (40%) (punto 3 della delibera), con fissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di definanziamento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia;	Regolamentazione delle modalità di trasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal definanziamento e delle modalità di definizione della destinazione di quelle di competenza del MAP (40%) (punto 3 della delibera), con fissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di definanziamento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia;
Individuazione degli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera;	Individuazione degli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera;
Regolamentazione delle modalità di copertura dei Patti di cui al punto 6 della delibera (solo per le Regioni interessate);	Regolamentazione delle modalità di copertura dei Patti di cui al punto 6 della delibera (solo per le Regioni interessate);
Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE di cui al punto 1 della delibera;	Impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE fornendone copia anche alla Regione;
Impegno ad assicurare l'immissione dei dati, da parte dei Soggetti responsabili, nel sistema di monitoraggio del MAP.	Impegno da parte del MAP a consentire,alla singola Regione o Provincia autonoma, l'accesso in rete al sistema di monitoraggio dello stesso Ministero per l'acquisizione dei dati immessi da parte dei Soggetti responsabili dei Patti ricadenti nel territorio della stessa Regione o Provincia autonoma

ALLEGATO 2

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER STRUMENTI
DI SVILUPPO LOCALE CONCERTATO FRA CUI PATTI TERRITORIALI
(legge n. 662/1996, Art. 2, comma 203, lettera D)

Delibera CIPE 16/03: Totale 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005

Regioni e Province autonome del Centro-Nord

(milioni di euro)

REGIONI	Valori percentuali*	Importi
Emilia Romagna	3,24	0,58
Lazio	18,66	3,36
Liguria	8,96	1,61
Lombardia	10,53	1,90
Piemonte	18,57	3,34
Toscana	14,45	2,60
Veneto	10,18	1,83
Valle d'Aosta	0,63	0,12
P.A. Trento	0,54	0,10
P.A. Bolzano	1,09	0,20
Friuli Venezia Giulia	3,07	0,55
Marche	4,45	0,80
Umbria	5,63	1,01
Totale	**100,00**	**18,00**

* Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.84/00, 138/00, 36/02 e 17/03

Regioni dell'Obiettivo 1 e Regioni Abruzzo e Molise

(milioni di euro)

REGIONI	Valori percentuali**	Importi
Abruzzo	4,31	4,40
Basilicata	4,45	4,54
Calabria	12,33	12,57
Campania	23,92	24,40
Molise	2,59	2,64
Puglia	16,40	16,73
Sardegna	12,00	12,24
Sicilia	24,00	24,48
Totale	**100,00**	**102,00**

** Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.142/99, 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03

ALLEGATO 3

DISTRIBUZIONE SU BASE REGIONALE DEGLI ONERI
PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DEI PATTI TERRITORIALI

Valori in migliaia di euro

Regione	Valore degli interventi infrastrutturali
Basilicata	34.596
Calabria	28.901
Campania	81.403
Liguria	6.014
Marche	4.627
Molise	9.172
Piemonte	1.960
Sardegna	55.397
Sicilia	164.771
Umbria	6.288
Veneto	3.871
totale	**397.000**

03A10338

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1º agosto 2003.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino dalla data del 1º agosto 2003 fino alla data del 31 marzo 2004. Ente gestore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 361).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 con cui è stata disposta, per il sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri, la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 1º dicembre 2002;

Vista l'ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003 con la quale sono state prorogate le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 293/02;

Considerato che, nelle more dell'implementazione del Piano stralcio direttore di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche, che prevede la programmazione della risorsa come metodo ordinario di gestione della medesima e affida all'E.A.F. il compito di elaborare un sistema di gestione pluriennale degli invasi, si rende necessario indicare dei criteri di programmazione pluriennale, al fine di affrontare le situazioni di forte criticità, di natura oramai strutturale, che caratterizzano la dotazione idrica regionale;

Considerato che in successiva sede tecnica sono stati svolti approfondimenti in particolare in relazione ad un modello predisposto dall'E.A.F. per l'utilizzo pluriennale e multisettoriale della risorsa invasata nel sistema del Flumendosa;

Considerato che dall'applicazione del modello risulta, relativamente al sistema Flumendosa-Campidano, un'erogabilità netta, per il periodo 1° aprile 2003-31 marzo 2004, pari a 171,00 Mmc, oltre all'apporto dei reflui di Is Arenas, valutabili in 5 Mmc, per un totale di 176,00 Mmc;

Considerato che l'erogabilità è determinata con il duplice obiettivo di mantenere il livello di scorta minimo nel sistema Flumendosa-Campidano non inferiore a 80 Mmc. Comprendendo nel computo di tale volume la disponibilità di 20 Mmc nell'Alto Flumendosa che andrebbero pertanto vincolati allo scopo, ed al contempo limitare significativamente la variabilità interannuale delle erogazioni;

Considerato che ulteriori apporti, stimati in circa 20 Mcm, potranno pervenire, con il completamento dell'intervento di intercormessione Tirso-Flumendosa, dall'invaso di Cantoniera;

Considerato che in data 23 maggio 2003 si è tenuto un incontro presso il commissario governativo al quale hanno preso parte, oltre all'ufficio del commissario governativo, i rappresentanti degli assessorati dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del turismo, dell'ente autonomo del Flumendosa, dell'ente sardo acquedotti e fognature, del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, e della società Hydrocontrol;

Considerato che il Consorzio nel concordare sulla necessità di condividere un metodo di ripartizione delle risorse ha, come già indicato in precedenza, confermato che la dotazione indispensabile per garantire i fabbisogni irrigui delle colture già in atto e per quelle autunno vernine è pari a 90 Mmc (di cui 82 prelevabili dal sistema Flumendosa ed i restanti 8 dall'invaso del Leni);

Considerato che il fabbisogno annuo per il settore potabile, con una erogazione estesa alle 24 ore è di 120 Mmc ricomprendendo anche le perdite che si registrano a causa del cattivo stato delle condotte interne di distribuzione;

Considerato che la chiusura nelle ore notturne, caratterizzate da bassi consumi, nelle more della realizzazione degli interventi di riqualificazione delle reti idriche, consente di evitare consistenti dispersioni di risorsa;

Considerato che il fabbisogno stimato per il settore potabile, nel caso di una chiusura nelle ore notturne, con un'ipotesi di erogazione di 14 ore/giorno, è di 95 Mmc/anno;

Considerato che il fabbisogno annuo dei comparti produttivi si stima non inferiore a:

comparto industriale: 15 Mmc;

irriguo: 90 Mmc (in relazione alle colture già in atto e per quelle autunno vernine).

Considerato che nel sistema Flumendosa-Campidano, nonostante i consistenti apporti meteorici della recente stagione invernale, permane una situazione di crisi come si evince dalla quantità di risorse accumulate alla data del 30 aprile 2003 pari a circa il 50% della capacità massima autorizzata a fronte di una media dei restanti sistemi idrici della regione pari a circa il 75%;

Considerato che tenuto conto dei principi di programmazione della risorsa idrica e della valutazione relativa al volume complessivo erogabile, nonché dei fabbisogni evidenziati dai vari comparti di utenza, si ritiene di dover provvedere alla assegnazione delle risorse:

Ordina:

Art. 1.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema medio Flumendosa Campidano Cixerri

1. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 dei seguenti quantitativi: di risorsa idrica:

	Valori in milioni di mc
	—
Usi civili	95
Usi irrigui (1)	66
Usi industriali (3)	15
Totale	176

a) Usi irrigui: il volume di 66 Mmc comprende i reflui di Is Arenas, non comprende la risorsa derivabile ad uso irriguo dall'invaso sul rio Leni pari a circa 8 Mmc;

b) Usi industriali: CASIC e usi industriali minori, pari a circa 15 Mmc.

2. Le erogazioni già effettuate dalla data del 1° aprile alla data di emanazione della presente ordinanza sono ricomprese nei volumi totali sopra indicati.

Art. 2.

1. L'ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare il volume netto aggiuntivo di 16 Mcm per l'utilizzo irriguo nel comparto gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale al fine della salvaguardia delle colture in atto e di quelle autunno vernine.

2. Tale volume netto aggiuntivo costituisce anticipazione delle assegnazioni che verranno disposte con ordinanza per gli usi irrigui del comparto gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale nell'ambito delle assegnazioni del sistema Flumendosa-Campidano per il periodo successivo al 31 marzo 2004.

Art. 3.

Disposizioni relative al sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato, quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema medio Flumendosa Campidano, il volume di 20 Mmc disponibile nell'invaso di Bau Muggeris;

Art. 4.

Disposizioni relative al sistema Tirso

1. Con effetto immediato è vincolato, quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema medio Flumendosa Campidano, il volume di 20 Mmc disponibile nell'invaso di Cantoniera;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 1° agosto 2003

Il commissario governativo: PILI

03A10273

REGIONE CALABRIA

DECRETO 6 agosto 2003.

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Leo» alla società «Vivere e Natura S.r.l.», in Carlopoli.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso

che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 18 giugno 2003 il sig. Leo Antonio, nato il 22 febbraio 1930 a Panettieri, legale rappresentante della soc. «Vivere e Natura S.r.l.», con sede e stabilimento in località Vuggisano via delle Ginestre III trav. n. 2 del comune di Carlopoli, ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Leo»;

che, nella constatazione dell'esistenza di molteplici interessi originari nella invocata autorizzazione, il Dipartimento industria commercio e artigianato della Regione Calabria ha indetto la conferenza dei servizi per il giorno 28 luglio 2003 presso lo stabilimento corrente in Carlopoli;

che la conferenza dei servizi, dopo verifiche e sopralluoghi, ha espresso parere favorevole anche a seguito dell'acquisizione degli accertamenti di competenza di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 3473 datato 21 gennaio 2003, con il quale viene riconosciuta, ai sensi del decreto legislativo n. 105\1992, modificato ed integrato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339\1999, come acqua minerale naturale, l'acqua denominata «Leo», che sgorga dalla sorgente «Fonte Leo» nell'ambito della concessione mineraria «Vivere e Natura» ubicata nel comune di Carlopoli;

Visto il decreto n. 6986 del 26 maggio 2003 del dirigente di settore del Dipartimento attività produttive della Regione Calabria, con il quale viene autorizzata la soc. «Vivere e Natura S.r.l.» a confezionare l'acqua minerale denominata «Leo» in contenitori PET della capacità di 0.25 lt - 0.33 lt - 0.50 lt - 1.00 lt - 1.50 lt. - 2.00 lt. prodotti direttamente nello stabilimento con l'utilizzo delle preforme fornite dalle società autorizzate e con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

Vista l'autorizzazione igienico-sanitaria n. 82 del 30 luglio 2003 rilasciata dal comune di Carlopoli ai sensi della legge n. 283\1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327\1980, con la quale viene autorizzata la società «Vivere e Natura S.r.l.» a gestire nei locali siti in via delle Ginestre III trav. n. 2 loc. Vuggisano del comune in Cariopoli un impianto per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Leo»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e s.m.i.;

Visto D.P.G. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale 19\200l, che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del Dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

di rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della soc. «Vivere e Natura», con sede e stabilimento nel comune di Carlopoli, località Vuggisano via delle Ginestre III trav. n. 2, in esecuzione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e s.m.i., per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Leo» che sgorga dalla sorgente «Fonte Leo» nell'ambito della concessione mineraria «Vivere e Natura» sita nel comune di Carlopoli;

dare atto che per l'imbottigliamento si utilizzano bottiglie PET nei formati 0,25 lt. - 0,33 lt. - 0,50 lt. - 1,00 lt. - 1,50 lt. - 2,00 lt., che saranno prodotte direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

dare, altresì, atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato ed integrto dal decreto legislativo n. 339/1999.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul B.U. della regione Calabria.

Catanzaro, 6 agosto 2003

Il dirigente: BRANCATI

03A10298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 settembre 2003

Dollaro USA	1,1217
Yen giapponese	131,33
Corona danese	7,4295
Lira Sterlina	0,70360
Corona svedese	9,0840
Franco svizzero	1,5532
Corona islandese	89,18
Corona norvegese	8,2600
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58316
Corona ceca	32,725
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,40
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6403
Lira maltese	0,4272
Zloty polacco	4,4324
Leu romeno	38032
Tallero sloveno	235,1650
Corona slovacca	41,475
Lira turca	1555000
Dollaro australiano	1,7025
Dollaro canadese	1,5345
Dollaro di Hong Kong	8,7482
Dollaro neozelandese	1,9284
Dollaro di Singapore	1,9657
Won sudcoreano	1311,55
Rand sudafricano	8,2217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32768 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla Bergamo Iniziative Editoriali S.r.l., con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 4 maggio 2003 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32778 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Biasi S.p.a., con sede in Verona, unità di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32779 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Cromos Tintoria Nuove Fibre S.p.a., con sede in Cerro Maggiore (Milano) e unità in Cerro Maggiore (Milano), e uffici di Milano, per il periodo dal 1º marzo 2003 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 32780 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Industrie Benfra S.p.a., con sede in Roma, unità di Buccino (Salerno), per il periodo dall'8 giugno 2003 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 32781 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Hemmond S.p.a., con sede e unità in Bastia Umbra (Perugia), per il periodo dal 29 giugno 2003 al 28 dicembre 2003.

Con decreto n. 32782 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Axaff S.r.l., con sede in Belcreda di Gambolò (Pavia), unità di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 ottobre 2003.

Con decreto n. 32783 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l., con sede in Roma, unità di Tivoli (Roma), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32784 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Rizzi 1857 S.p.a., con sede e unità in Modena, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32785 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Uniloy Milacron S.r.l., con sede e unità in Magenta (Milano), per il periodo dal 31 marzo 2003 al 30 marzo 2004.

Con decreto n. 32786 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Multimoda Fashion S.p.a. dal 30 maggio 2003 Alcado S.p.a., con sede in Castrezzato (Brescia), unità di:

Bareggio (Milano);

Castrezzato (Brescia),

per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32787 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Fapa S.p.a., con sede in Torino, unità di Beinasco (reparto montaggio - assembl.) (Torino), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004.

Con decreto n. 32788 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Lanificio F.lli Bertotto S.p.a., con sede e unità in Biella, per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 32789 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Tanino Crisci S.r.l., con sede in Milano, unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1º giugno 2004.

Con decreto n. 32790 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Maem S.r.l., con sede e unità in Colleretto Giacosa (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 32791 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Marconi Sud S.p.a., con sede in Roma, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32792 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla GI.PI. S.r.l., con sede in Aversa (Caserta), unità di Strada Consortile - Asi Carinaro (Caserta), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32793 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Manifattura di Legnano S.p.a., con sede in Legnano (Milano), unità di Nembro (Bergamo), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32794 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Valentino S.p.a., con sede in Milano, unità di Ozegna (Torino), via Reiss Romoli n. 44, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32795 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Raffaele Alois & C. S.r.l., con sede e unità in Caserta, per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32796 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Dipiudi Ambiente S.p.a., con sede in Roma, unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 2003 al 14 ottobre 2003.

Con decreto n. 32797 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Notting Hill S.r.l., con sede in Teverola (Caserta), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32798 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), unità di Lecco, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32799 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla San Marco Imaging S.r.l., con sede e unità in Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 6 maggio 2003 al 5 novembre 2003.

Con decreto n. 32800 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Ico Montaggi Sud S.r.l., con sede e unità in Floridia (Siracusa), per il periodo dal 12 maggio 2003 all'11 maggio 2004.

03A09960

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

1) «Caramola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Francavilla in Sinni (Potenza), via M. Casentino n. 2, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Barra in data 29 aprile 1986, repertorio n. 3186, codice fiscale n. 00903850766 BUSC n. 1912/220083;

2) «Domenico Di Giura Soc. Coop. a r.l.», con sede in Chiaromonte (Potenza), Piazza Garibaldi n. 30, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 23 gennaio 1983, repertorio n. 6329, codice fiscale n. 00832970768 - BUSC n. 1641/203489;

3) «Monteforte Soc. Coop. a r.l.», con sede in Abriola (Potenza), via Boccaccia n. 10, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 29 luglio 1983, repertorio n. 69719, codice fiscale n. 00314840778 - BUSC n. 1708/209029;

4) «Soc. Coop. Madonna del Monte Saraceno a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), Largo Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 4926, codice fiscale n. 00296770761 - BUSC n. 1312/176201;

5) «Soc. Coop. Primavera Calvellese a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), via Arco Taverna, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 31 ottobre 1986, repertorio n. 16807, codice fiscale n. 00908620768 - BUSC n. 1958/224128;

6) «La Castronovese Soc. Coop. a r.l.», con sede in Castronuovo di S. Andrea (Potenza), via Roma n. 88, costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Cannaviello in data 12 ottobre 1989, repertorio n. 2998, codice fiscale n. 01033020767 - BUSC n. 2400/251767;

7) «Medio Sinni Soc. Coop. a r.l.», con sede in Senise (Potenza), via Soldato Latrecchiana Felice n. 61, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 11384, codice fiscale n. 00886350768 - BUSC n. 1823/216297;

8) «Cooperativa Culturale Skanderberg Soc. Coop. a r.l.», con sede in Potenza, Corso Garibaldi n. 2, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 15 giugno 1977, repertorio n. 1944, codice fiscale n. 00683940761 - BUSC n. 1047/154009;

9) «La Rinascita Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via IV Novembre n. 14, costituita per rogito notaio dott. Mauro Catarinella in data 20 dicembre 1949, repertorio n. 401/286, codice fiscale mancante - BUSC n. 85/36131;

10) «La Sanfelese Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Fele (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cardone in data 24 giugno 1946, repertorio n. 6460/201, codice fiscale mancante - BUSC n. 449/13094;

11) «Lucania Soc. Coop. a r.l.», con sede in Teana (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sole in data 10 agosto 1948, repertorio n. 5838, codice fiscale mancante - BUSC n. 464/21383;

12) «Libertà e lavoro Soc. Coop. a r.l.», con sede in Rivello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 30 giugno 1948, repertorio n. 828, codice fiscale mancante - BUSC n. 437/20847;

13) «L'Avvenire Soc. Coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 27 settembre 1948, repertorio n. 6173, codice fiscale mancante - BUSC n. 472/22200;

14) «Reduci e combattenti Soc. Coop. a r.l.», con sede in Forenza (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 23 aprile 1947, repertorio n. 1634/1273, codice fiscale mancante - BUSC n. 445/14261;

15) «Lucana Agricoltori Soc. Coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Lanzetta in data 1° marzo 1952, repertorio n. 5501, codice fiscale mancante - BUSC n. 384/37198,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione - via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10280

Approvazione di modifiche allo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti

Con decreto interministeriale 24 luglio 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche allo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti di cui al rogito del notaio dott. Mario Liguori in data 29 novembre 2002, repertorio n. 130.979, raccolta n. 26.381.

03A10333

Approvazione di modifiche statutarie dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)

Con decreto interministeriale 24 luglio 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), di cui all'allegato *A* al rogito del notaio dott. Antonio Sgobbo in data 28 novembre 2002, repertorio n. 38403, raccolta n. 9662.

03A10340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Pietrasanta, Sessa Aurunca, Prato, Marcianise, Moltalbano Jonico, Chieti, San Giovanni Teatino, Termoli e Casalincontrada.

Con decreto n. 8022 in data 3 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, fl. 21 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Pietrasanta (Lucca) identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 41, partita 1537, particella *ex* 614 della superficie complessiva di mq 860 circa, sul quale insiste l'*ex* casello di bonifica di complessivi mc 682 distribuiti su due piani comprendenti: magazzino, portico e servizi; riferito nel N.C.E.U. di Pietrasanta al foglio 41, particella 409, partita n. 1155, in via del Nicchietto n. 43, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 8030 in data 4 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, fl. 20 è

trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Sessa Aurunca, località Casamare, identificato al N.C.T. dello stesso comune al foglio 102, particella 86, della superficie di mq 170, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 8278 in data 15 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, fl. 27 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Prato, località Castelnuovo, denominato «*ex* alveo Gora del Lonco» - identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 99, particella 228, della superficie di mq 234.

Con decreto n. 8031 in data 12 marzo 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 14 luglio 2003 al reg. 3, fl. 337 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Marcianise (Caserta), identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 14, particella 21, della superficie di mq 491.

Con decreto n. 8032/777 in data 3 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 14 luglio 2003 al reg. 3 n. 339 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Montalbario Jonico (Matera) identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 59 - particella 1076 della superficie di mq 864.

Con decreto n. 7520 in data 21 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 2003 al reg. 3 n. 373 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 17, partita 7760 distinto con la nuova particella 4979 di mq 80, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 78 in data 15 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4 foglio 26 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Giovanni Teatino identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 18, distinto con la particella 4321 (ex 575/b) della superficie complessiva di mq 137.

Con decreto n. 7603 in data 3 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, foglio 22 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 35 - particella 547 (ex 103/p) della superficie complessiva di mq 320.

Con decreto n. 795 in data 3 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, foglio 23 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli (CB) identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 52 - particella 61/parte della superficie complessiva di mq 560, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7114 in data 27 marzo 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. 4, foglio 19 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Casalincontrada (Chieti) identificato nel nuovo catasto terreni dello stesso comune al foglio 1, particella 4025, della superficie complessiva di mq 35 circa, non più utile ai fini della bonifica.

Da 03A10266 a 03A10269
Da 03A10292 a 03A10297

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nuova composizione del Comitato istituito presso la Simest S.p.A. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi n. 227 del 24 maggio 1997, n. 394, del 29 luglio 1981, n. 304, del 20 ottobre 1990 e della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e all'art. 14 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.

Il Ministero delle attività produttive con decreto del 13 agosto 2003, ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Comitato istituito presso la Simest S.p.A. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi n. 227 del 24 maggio 1997, n. 394, del 29 luglio 1981, n. 304, del 20 ottobre 1990 e della legge n. 100 del 24 aprile 1990 e all'art. l4 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.

03A10341

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di grave entità nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 31 in data 5 settembre 2003 è stato prorogato a tutto il 19 settembre 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di grave entità nel bacino del Piave.

Il documento sopracitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A10326

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Ricostituzione del comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, prima colonna, all'art. 2, dove è scritto:

«dott. Giuseppe Baldari e dirigenti in rappresentanza del Ministero;

dott. Raffaele Morrone in rappresentanza del Ministero delle attività produttive;»,

leggasi:

«dott. Giuseppe Baldari e dott. Raffaele Morrone dirigenti in rappresentanza del Ministero delle attività produttive;»

03A10332

Comunicato relativo alla disposizione 28 luglio 2003 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, recante: «Deliberazione del consiglio direttivo n. 7941 del 31 gennaio 2003, concernente il nuovo emblema dell'Istituto. (Disposizione n. 10002)». (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2003).

Nell'allegato alla disposizione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

Alla pag. 52, seconda colonna, al punto 1. della deliberazione n. 7941, al terzo rigo, dove è scritto: «... e separate dalle *leggere* iniziali ...», leggasi: «...e separate dalle *lettere* iniziali...»;

Alla pag. 52, seconda colonna, al punto 2. della deliberazione n. 7941, al primo rigo, dove è scritto: «2. Gli organi e le strutture *indicti* nel regolamento ...», leggasi: «2. Gli organi e le strutture *indicati* nel regolamento ...»;

Alla pag. 53, prima colonna, al punto 6. della deliberazione n. 7941, dove è scritto: «... di cui all'art. 1 *conferische* diritti *d'esclusività*.», leggasi: «... di cui all'art. 1 *conferisce* diritti *d'esclusiva*.»;

03A10331

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501215/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.